TRIBUNALE DI POTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella Magarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4227/2024 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente

[...]

Parte_1 *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliati;

- ATTORI -

E

Controparte_1 in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;

- CONVENUTO -

Conclusioni: come in atti.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (*disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 7-11-2024 *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* rispettivamente moglie, figli e nipote di *Parte_4* , agivano in giudizio nei confronti dell' *Controparte_1* al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa del decesso del paziente *Parte_4* che si era verificato a causa della imperizia e della negligenza dei sanitari che lo avevano avuto in cura presso [redacted] di Potenza.

In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:

- in data 28-8-2023 *Parte_4* era stato ricoverato presso l'Ospedale *[...]* *Controparte_1* per essere sottoposto ad intervento chirurgico di prostatectomia per adenocarcinoma della prostata;

- in seguito agli esami preparatori (Rx del torace ed esami ematici) il paziente era stato sottoposto all'intervento chirurgico di prostatectomia robotica;

- nel corso dell'intervento, nelle manovre di scollamento delle aderenze, era stata

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

determinata una soluzione di continuo a carico del retto, che era stata suturata;

- nei giorni successivi il paziente aveva subito delle emotrasfusioni e, in seguito a episodi di dispnea, era stato sottoposto a RX torace, che aveva evidenziato una venatura pleurogona basale e una disventilazione del lobo inferiore destro;

- dalla angio-tac eseguita in data 2-9-2023 erano emersi un versamento pleurico bilaterale e una consolidazione del segmento apicale del lobo inferiore di destra;

- soltanto in data 4-9-2023, in seguito a forti dolori addominali, il paziente era stato sottoposto a TC dell'addome, che aveva evidenziato copiose raccolte fluide endoaddominali e nel corso della quale il liquido di contrasto era travasato in regione perivescicale e rettale anteriore;

- nonostante fosse stata richiesta una valutazione chirurgica, i medici avevano deciso di non intervenire immediatamente;

- soltanto in data 8-9-2023 erano stati effettuati una TC dell'addome e un clisma opaco, all'esito dei quali il paziente era stato sottoposto a laparotomia con evidenza di materiale enterico in addome e soluzione di continuo a carico del retto in stretta vicinanza all'anastomosi uretrale;

- in seguito a fuoriuscite di urine in addome, in data 2-10-2023 era state applicate nefrostomie percutanee;

- nonostante le correzioni della terapia antibiotica in sede di consulenza infettivologica, gli esami eseguiti avevano evidenziato la presenza di Acinetobacter Baumanii a livello polmonare e Candida Albicans nelle urine;

- in data 24-10-2023 era stata sospesa la terapia antibiotica;

- le condizioni del paziente erano precipitate e in data [redacted] lo stesso era deceduto;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

- dalla consulenza tecnica di parte a firma del dott. *Persona_2* era emerso che il decesso di *Parte_4* era stato provocato dai ritardi, dagli errori e dalle negligenze che avevano caratterizzato l'operato dei sanitari che lo avevano avuto in cura presso l'Ospedale *Controparte_1* ;

- dalle condotte negligenti, imperite ed imprudenti tenute dai sanitari dell'Ospedale [redacted] era derivato al paziente un danno biologico terminale in ragione della sofferenza psichica derivata dalla consapevolezza di dover morire;

- inoltre, la stessa condotta negligente ed imperita dei medici aveva provocato alla moglie, al figli e alla nipotina del paziente un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per la sofferenza interiore subìta e per la perduta di un sistema di vita incentrato sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti;

- inoltre, in seguito al decesso del padre *Parte_2* aveva rinunciato alla sua vita a Barcellona, trasferendosi nuovamente a [redacted] per stare vicino alla madre e rinunciando alla sua carriera;

- la procedura di mediazione obbligatoria attivata dagli attori davanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di *CP_1* non aveva avuto alcun esito a causa della mancata partecipazione dell' *Controparte_1* *[...]*

Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità del personale dipendente dell' *Controparte_1* *[...]* , quest'ultima venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti subìti, quantificati nella somma complessiva di euro 1.500.000,00 (euro 150.000,00 a *Persona_1* euro 400.000,00 a *Parte_3* euro 450.000,00 a *Parte_2* ed euro 500.000,00 a *Parte_1* o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di Settembre del 2023 fino al soddisfo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-3-2025 si costituiva in giudizio l' *Controparte_1* , che in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che le scelte chirurgiche e diagnostiche dei medici erano state ineccepibili e che difettava la prova dell'origine nosocomiale della infezione contratta dal paziente; in ogni caso, contestava anche il *quantum* del risarcimento del danno richiesto dagli attori con particolare riferimento al nesso causale con la morte del paziente.

Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Aprile 2026, fissata per la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c., richiamato dall'articolo 281 *quinquies* c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.

In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda occorre evidenziare che *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* hanno documentato di avere esperito prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010, in alternativa il procedimento di accertamento tecnico preventivo *ex* articolo 696 *bis* c.p.c. previsto dall'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, come condizione di procedibilità della domanda nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale datato 8-4-2024 redatto dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di *CP_1* prodotto nel fascicolo di parte degli attori).

Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

la fondatezza.

Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione dell'azione esperita da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* nei confronti dell' *Controparte_1* e alla individuazione del suo oggetto: gli attori, in qualità rispettivamente di moglie, figli e nipote del paziente deceduto, hanno agito *iure proprio* nei confronti della struttura sanitaria nella quale lo stesso è stato ricoverato ed è stato sottoposto a intervento chirurgico al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante e del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale patito a causa della sua morte.

Nonostante nell'atto introduttivo del giudizio abbiano allegato il danno non patrimoniale subito dal proprio dante causa per la sofferenza patita nel corso del ricovero per la lucida consapevolezza dell'approssimarsi della sua morte, gli attori non soltanto non hanno allegato la loro qualità di eredi di *Parte_4*, che costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento in loro favore di una posta di danno entrata nel patrimonio del *de cuius* e trasmessa agli eredi *iure hereditatis*, ma soprattutto nelle conclusioni dell'atto di citazione si sono limitati a chiedere il risarcimento del danno materiale e morale subito nella misura di euro 1.500.000,00, corrispondente alla somma indicata nella parte espositiva a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito *iure proprio* (si veda pag. 3 penultimo capoverso dell'atto introduttivo del giudizio).

Individuato nei suddetti termini l'oggetto della pretesa azionata, l'azione esercitata dagli attori deve essere ricondotta al paradigma dell'azione esercitata *iure proprio* dalle vittime secondarie di un fatto illecito.

Mentre con riferimento all'obbligazione dedotta in giudizio dai danneggiati in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

qualità di eredi della paziente e, quindi, in qualità di successori nella titolarità attiva dei crediti risarcitori maturati in capo al proprio dante causa deceduto a causa delle condotte negligenti ed imperite dei medici la responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'Ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso *ex plurimis* Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012), diversa è la natura della responsabilità predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria, da un lato, e i parenti del paziente danneggiato, dall'altro, che come nel caso che ci occupa agiscono in proprio per ottenere il risarcimento del danno subito quali vittime secondarie del fatto dannoso: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto sancito dall'articolo 1372 c.c., in base al quale *il contratto ha forza di legge tra le parti* e *non produce effetto rispetto ai terzi*, i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale che si instaura fra quest'ultimo e la struttura sanitaria, sicchè l'obbligazione risarcitoria dagli stessi vantata in proprio può essere fatta valere soltanto in via

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c.

L'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria fatta valere a fondamento della domanda risarcitoria proposta in proprio dai parenti del paziente deceduto nel paradigma della responsabilità da fatto illecito ha trovato conforto nella unanime giurisprudenza di legittimità, che, pronunciandosi in tema di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta a seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che *il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti* (Corte di cassazione n. 14615 del 2020 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 14258 del 2020, Corte di cassazione n. 11320 del 2022 e Corte di cassazione n. 21404 del 2021).

Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti del paziente danneggiato discendono, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione dell'azione previsto dall'articolo 2947 c.c. e, dall'altro, l'operatività di un regime di distribuzione dell'onere della prova più gravoso per i danneggiati, che impone loro di provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

di causalità tra fatto e danno nonché le conseguenze dannose risarcibili.

Pertanto, in tal caso il danneggiato deve dimostrare il verificarsi di un evento di danno alla salute al congiunto e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (causalità giuridica), la riconducibilità dell'evento di danno alla condotta del sanitario (causalità materiale) e la colpa del sanitario.

Anche in tal caso, comunque, opera il principio generale secondo il quale in materia civile in tema di accertamento del rapporto di causalità materiale fra il fatto e l'evento dannoso, a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale in termini di assoluta certezza, in ambito civile opera il principio di "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non" nel senso che il rapporto di causalità può dirsi provato qualora l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3390 del 2015, Corte di cassazione n. 4024 del 2018 e Corte di cassazione n. 21530 del 2021).

Nel caso in cui il danneggiato, poi, alleghi a fondamento della domanda risarcitoria un comportamento omissivo dei sanitari (come una omessa o tardiva diagnosi), la verifica del rapporto di causalità deve essere operata sulla base del cosiddetto giudizio controfattuale nel senso che all'interprete è richiesto di valutare se il comportamento alternativo dovuto che il medico avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di evitare l'evento dannoso o avrebbe fatto in modo che quest'ultimo si verificasse in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 30328 del 2002 e Corte di cassazione n. 21530 del 2021).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

In particolare, in tema di infezioni nosocomiali la Corte di cassazione ha recentemente evidenziato che, in applicazione dei principi suesposti sul riparto dell'onere probatorio, spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la prestazione sanitaria, mentre spetterà alla struttura evocata in giudizio provare: a) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis*, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; b) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; sicchè la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva e ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico - nel senso che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 4864 del 2021 e Corte di cassazione n. 11599 del 2020).

Più in dettaglio, è stato precisato che - a fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero - incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione sanitaria, intesa non quale astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni, ma come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione riferibile direttamente al singolo paziente: pertanto, ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

prevenzione delle infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al consulente tecnico di ufficio la documentazione necessaria - gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria hanno ad oggetto in linea generale:

a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;

b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;

d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;

g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;

h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;

i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;

j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;

k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;

l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;

m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (si vedano in tal senso *ex plurimis* Corte di cassazione n. 16900 del 2023, Corte di cassazione n. 6386 del 2023 e Corte di cassazione n. 5490 del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

2023).

Tanto premesso in ordine al regime di responsabilità operante nel caso che ci occupa, al conseguente regime di distribuzione dell'onere della prova e al relativo contenuto, occorre evidenziare che il presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è costituito dalla mancata adozione delle misure di prevenzione del rischio connesso alle infezioni e dalla condotta colposa e inadempiente dei sanitari, che nei confronti del paziente configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c. e nei confronti dei parenti integra il fatto doloso o colposo lesivo ai sensi dell'articolo 2043 c.c.

In punto di fatto emerge dalla documentazione prodotta dagli attori e, comunque, costituisce circostanza non contestata dalla struttura sanitaria convenuta - che si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - che in data 28-8-2023 *Parte_4* è stato ricoverato presso l'Ospedale [redacted] di *CP_1* dove è stato sottoposto in data 29-8-2023 a intervento chirurgico di prostatectomia robotica e che durante il ricovero le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate fino al suo decesso (si veda la cartella clinica prodotta nel fascicolo di parte degli attori).

Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria dalla cui condotta, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione dei congiunti del paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno, consistente nella morte di *Parte_4*, alla condotta colposa del personale medico operante nella stessa struttura.

Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare l'efficienza causale della condotta dei sanitari operanti presso l'Ospedale [redacted] rispetto all'evento dannoso subito da *Parte_4* .

Il Collegio, composto da un Medico legale e da uno specialista in Malattie infettive, e, quindi, da professionisti muniti di specifiche competenze, previo esame della documentazione in atti e relativa ricostruzione dell'iter clinico dal momento dell'esecuzione dell'intervento chirurgico alla fase post-operatoria che ha condotto al decesso del paziente - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici e incentrata sull'applicazione del principio probabilistico su evidenziato - ha accertato che:

"*Il sig. Parte_4 , ricoverato per prostatectomia radicale robotica, ha presentato intraoperatoriamente una lesione rettale che veniva suturata. Alla TC del 04.09.2023 vi erano chiari segni di peritonite stercoracea (aria libera, raccolte fluide, stravaso di mdc), che avrebbero richiesto laparotomia immediata: la scelta di rivalutare tardivamente ha determinato un ritardo critico nell'approccio chirurgico, con aggravamento del quadro settico. Il successivo intervento laparotomico (08.09.2023) ha documentato la peritonite, seguita da complicanze (uroperitoneo, sepsi polimicrobica da Candida albicans, Enterococcus faecium multiresistente, Acinetobacter baumannii MDR), con evoluzione in shock settico e insufficienza multiorgano, causa diretta dell'exitus* [redacted] *. Si ravvisano profili di responsabilità professionale sia chirurgica (mancata tempestività nell'intervento del 04.09.2023) sia gestionale-*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

infettivologica (profilassi non documentata). In difetto di prova di adozione di molti punti elencati nella Sentenza della Corte di Cassazione n° 6386 del 03/03/2023, è implicito una responsabilità della struttura per non aver messo in essere l'applicazione dei protocolli suindicati.

Il nesso causale tra tali condotte e il decesso è da ritenersi sussistente con elevato grado di probabilità logica" (si vedano pag. 15 e seguenti della relazione peritale depositata in data 20-10-2025 dal Collegio medico composto dal dott. *[...] Persona_3* , quale specialista in Medicina legale, e dal dott. *Persona_4 [...]* quale specialista in Malattie infettive).

I componenti del Collegio, poi, hanno confermato, in sede di esame delle osservazioni formulate dal consulente di parte della struttura sanitaria resistente, le conclusioni raggiunte nella bozza della relazione peritale trasmessa alle parti, evidenziando che nel corso dell'intervento chirurgico la deiscenza della sutura rettale avrebbe dovuto essere protetta con una ileostomia o colostomia di protezione e che nella fase post-operatoria i medici operanti nella struttura sanitaria convenuta avrebbero dovuto procedere immediatamente alla laparotomia, mentre colposamente hanno adottato una scelta attendistica inadeguata alle condizioni cliniche del paziente, che erano caratterizzate da dispnea e aumento degli indici infiammatori infettivi, quali PCR e procalcitoninemia, oltre che da "…quota fluida frammista a microbolle aeree in sede perivescicale, lungo la regione otturatoria bilaterale con estensione al margine uretrale anteriore al davanti della porzione rettale..." e aria libera sottodiaframmatica, raccolte fluide corpuscolate con livelli idroaerei e stravaso di mdc in sede perivescicale e rettale, che erano segni di un quadro di contaminazione del cavo peritoneale da deiscenza della sutura rettale; gli ausiliari hanno evidenziato, inoltre, che nella fase post-operatoria i sanitari hanno omesso di effettuare in [redacted] un esame clisma TC con gastrografin, che avrebbe

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

sicuramente consentito una esatta valutazione della contaminazione fecale del cavo peritoneale, ed hanno concluso nel senso che "*nel caso in esame sussistono due profili di colpa, uno di natura chirurgica e uno di natura infettivologica (infezioni nosocomiali sopravvenute con responsabilità di natura gestionale organizzativa). Entrambi i profili hanno agito in maniera concausale e sinergica, conducendo allo shock settico con insufficienza multiorgano, che è stato l'evento terminale e causa diretta del decesso*" e che "*La prognosi sfavorevole per carcinoma prostatico pT3b con invasione delle vescicole seminali non incide sulla valutazione causale del decesso per shock settico*".

Pertanto, sulla base delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, occorre concludere che è stato dimostrato, sulla base del principio del "più probabile che non", il rapporto di causalità fra il peggioramento delle condizioni di salute del paziente e il decesso dello stesso, da un lato, e l'inadeguatezza del trattamento chirurgico e diagnostico/gestionale adottato dai sanitari nella fase post-operatoria, dall'altro, sicchè la responsabilità della struttura sanitaria allegata dai parenti del paziente deceduto deve considerarsi provata.

Quanto al danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e, quanto a *Parte_2*, anche il risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante per aver dovuto abbandonare il lavoro svolto a Barcellona per stare accanto alla madre, deducendo a fondamento della pretesa risarcitoria la riconducibilità dell'evento di danno (morte del congiunto) alla responsabilità della struttura sanitaria e il nesso causale fra il decesso del paziente e il dedotto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito in proprio.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

Nonostante gli attori non abbiano prodotto in giudizio il certificato di stato di famiglia del paziente al momento del decesso, il rapporto di parentela che li legava al povero *Parte_4* allegato a fondamento della domanda risarcitoria può essere considerato provato in considerazione del comportamento processuale assunto dalla struttura sanitaria convenuta, che non lo ha contestato in modo specifico.

L'articolo 115 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma 14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009) - stabilisce che *salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*.

Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso *ex plurimis* Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n. 20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.

Pertanto, deve essere riconosciuta in capo agli attori la titolarità dal lato attivo del credito vantato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del responsabile *iure proprio*, in quanto congiunti della vittima primaria.

Al fine di individuare tra le voci di danno allegate a fondamento della domanda proposta dai congiunti del paziente quelle risarcibili quali conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo ai sensi dell'articolo 1223 c.c. - applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. - appare necessario precisare che il danno-evento imputabile alla responsabilità della struttura sanitaria è consistito nel decesso del paziente; invece, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale richiesto *iure proprio* dai congiunti della vittima primaria sono riconducibili alla categoria del danno-conseguenza, il quale non può ritenersi in *re ipsa,* ma deve essere allegato e provato, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, con riferimento ai suoi componenti, costituiti per il danno da perdita del rapporto parentale dal rapporto di parentela o di coniugio e dall'effettività e consistenza della relazione affettiva (si vedano Corte di cassazione n. 18284 del 2021, Corte di cassazione n. 21837 del 2019 e Corte di cassazione n. 22397 del 2022).

In particolare, il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto spetta *iure proprio* ai parenti della vittima di un illecito sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva interiore e sul piano dinamico-relazionale della perdita della relazione che legava la vittima primaria alla vittima secondaria e consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e di un sistema di vita basato sulla affettività

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

e sulla rassicurante quotidianità con il parente e nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare.

Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente che attribuisce efficacia para-normativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso *ex plurimis* Corte di cassazione n. 8532 del 2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011).

D'altra parte, nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica *ex post* del ragionamento seguito dal Giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (in tal senso Corte di cassazione n. 20895 del 2015).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

Tanto premesso, dagli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio è emerso che *Parte_1* da un lato, e *Parte_2* e *Parte_3* dall'altro, erano rispettivamente moglie e figli del povero *Parte_4* e che *Persona_1* era nipote dello stesso. Nessun altro elemento di prova è stato offerto dagli attori non soltanto in ordine alla eventuale convivenza con *Parte_4* né in ordine a rapporti di contiguità delle abitazioni o di abitualità nelle frequentazioni con i figli né alla consistenza dell'assistenza morale e materiale che i componenti del nucleo familiare erano soliti prestarsi reciprocamente.

Pertanto, il danno per perdita del congiunto spettante *iure proprio* a *Parte_1* *[...]* per il pregiudizio conseguente alla sofferenza morale per la perdita del marito e alla irreversibile privazione della relazione affettiva che la legava a lui deve essere liquidato in via equitativa - utilizzando la Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo nella dovuta considerazione gli elementi acquisiti nel corso giudizio e, in particolare, l'età della vittima primaria all'epoca del fatto dannoso (73 anni), l'età del congiunto superstite (66 anni), l'intensità del vincolo di parentela, la convivenza con la vittima primaria al momento del decesso (che nel caso del coniuge può presumersi), la consistenza del nucleo familiare primario e la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali anche sul piano dell'assistenza materiale e sanitaria - nella misura complessiva di euro 195.550,00, corrispondente al valore del punto di euro 3.911,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del coniuge moltiplicato per il numero di punti 50 riconoscibili (8 punti in relazione all'età della vittima primaria – A, 10 punti in relazione all'età della vittima secondaria – B, 20 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria – C, 12 punti in relazione alla presenza di altri due componenti del nucleo familiare primario – D, 0 punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva in difetto della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

prova e della allegazione di specifiche circostanze – E).

Il danno per perdita del congiunto spettante *iure proprio* a Parte_2 e Parte_3 per il pregiudizio conseguente alla sofferenza morale per la perdita del padre e alla irreversibile privazione della relazione affettiva che li legava a lui deve essere liquidato in via equitativa - utilizzando la Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo nella dovuta considerazione gli elementi acquisiti nel corso giudizio e, in particolare, l'età della vittima primaria all'epoca del sinistro (73 anni), l'età dei congiunti superstiti (rispettivamente 41 anni e 37 anni), l'intensità del vincolo di parentela, la consistenza del nucleo familiare primario e la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali anche sul piano dell'assistenza materiale e sanitaria - nella misura complessiva di euro 132.974,00 per Parte_3 ed euro 140.796,00 per Parte_2, corrispondente al valore del punto di euro 3.911,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del genitore moltiplicato per il numero di punti 34 e 36 rispettivamente riconoscibili alla figlia e al figlio (8 punti in relazione all'età della vittima primaria – A, rispettivamente 14 e 16 punti in relazione all'età delle vittime secondarie – B, 0 punti per la convivenza con la vittima primaria, che non è stata neanche allegata – C, 12 punti in relazione alla presenza di altri due componenti del nucleo familiare primario – D, 0 punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva in difetto della prova e della allegazione di specifiche circostanze – E).

Quanto al risarcimento del danno patrimoniale richiesto da Parte_2 *iure proprio* sotto il profilo del lucro cessante per avere abbandonato il lavoro che svolgeva a Barcellona per avvicinarsi alla madre dopo il decesso del padre, se è vero che la struttura sanitaria convenuta non ha contestato in modo specifico che l'attore svolgesse il suo lavoro all'estero e che lo abbia abbandonato dopo la morte del padre, sicchè, risolvendosi il suo comportamento processuale in una

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

relevatio ab onere probandi in favore della parte onerata della relativa dimostrazione, le suddette circostanze possono ritenersi provate, non può dirsi altrettanto per il dedotto nesso causale fra la scelta dell'attore di ritornare a [redacted] e la morte del padre (che ha costituito oggetto di specifica contestazione ad opera del convenuto) e per la quantificazione del pregiudizio di carattere economico di cui viene richiesto il ristoro, non avendo *Parte_2* provato né chiesto di provare quale fosse il reddito a cui ha rinunciato in seguito all'abbandono dell'attività lavorativa precedentemente svolta.

Parte_3 poi, ha agito in giudizio in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore per la perdita del rapporto parentale per essere stata privata dell'affetto e del ricordo del nonno.

Premesso che al momento del decesso di *Parte_4* la nipote *Persona_1* aveva un anno di età, ritiene questo Giudice che non possa essere riconosciuto alla stessa nessun ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.

In proposito appare condivisibile - in quanto coerente con l'inquadramento del danno da perdita del rapporto parentale nella categoria del danno-conseguenza e con la sua qualificazione come pregiudizio che somma in sé la sofferenza soggettiva interiore e sul piano dinamico-relazionale la perdita della relazione che legava la vittima primaria alla vittima secondaria - l'orientamento giurisprudenziale che nega che sia configurabile un pregiudizio risarcibile in capo al minore infante *né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito* (Corte di cassazione n. 12987 del 2022).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da *Pt_5 [...]* in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* deve essere rigettata e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio, riconosciuta la responsabilità dell' *Controparte_1 [...]* nella causazione del decesso del povero *Parte_4*, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore di *Parte_1* della somma complessiva di euro 195.550,00, in favore di *Parte_3* della somma complessiva di euro 132.974,00 e in favore di *Parte_2* della somma complessiva di euro 140.796,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dagli stessi subito *iure proprio*.

Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore degli attori devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data del fatto dannoso [redacted] fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra *Parte_1 [...]* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio, da un lato, e l' *[...] Controparte_1* dall'altro, le stesse seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).

Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' *[...]* *Controparte_1* , devono essere attribuite all'avv. [redacted] per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria in considerazione dell'esaurimento della fase istruttoria nell'espletamento della consulenza tecnica e della consistenza dell'attività difensiva svolta nella fase decisoria e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.

Invece, nei rapporti fra *Parte_3* in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* e la struttura sanitaria convenuta ritiene questo Giudice che, non avendo svolto quest'ultima alcuna difesa sulla domanda proposta in nome e per conto della minore, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.

Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' *[...]* *Controparte_1* .

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 7-11-2024, da *Parte_1* *[...]* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* nei confronti dell' *Controparte_1*, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta da *Parte_1* *[...]* *Parte_2* e *Parte_3* in proprio e, per l'effetto, accertata la responsabilità del personale medico operante presso l'Ospedale *CP_1* *[...]* nella causazione del decesso di *Parte_4*, condanna l' *[...]* *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* *[...]* della somma complessiva di euro 195.550,00, in favore di *Parte_3* della somma complessiva di euro 132.974,00 e in favore di *Parte_2* della somma complessiva di euro 140.796,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dagli stessi subito, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal [redacted] fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;

- rigetta la domanda risarcitoria proposta da *Parte_3* in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1*

- condanna l' *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in complessivi euro 15.910,00, di cui euro 1.740,00 per esborsi ed euro 14.170,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. [redacted] per dichiarato anticipo;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

- compensa interamente le spese del giudizio nei rapporti fra *Parte_3* in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore *Persona_1* e l' *Controparte_1* ;

- pone definitivamente a carico dell' *Controparte_1* *[...]* le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.

Potenza, 12-5-2026.

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Magarelli

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-842